



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it



ENTE: 107708 PANDINO

COPIA

DELIBERAZIONE N° 6 del 26/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI – TASSA RIFIUTI – DETERMINAZIONE MODALITA' DI RISCOSSIONE - ANNO 2018

L'anno **2018**, addì **VENTISEI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21:00**, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

Num.	Cognome e Nome	Pres	Num	Cognome e Nome	Pres.
1	POLIG MARIA LUISE	si	8	CIRILLI MARCO	si
2	BOSSETTI ERIKA	si	9	ZANEBONI ERICA	no
3	POERIO GIUSEPPE	si	10	VANAZZI FRANCESCO	si
4	BERTAZZOLI CARLA	si	11	REDUZZI PAOLA	si
5	BONANOMI MASSIMO AMBROGIO	si	12	SAU FRANCESCA	si
6	CARPANI ANTONELLA	no	13	BONDIOLI FEDERICO	si
7	BOTTESINI MAURO	si			

TOTALE: Presenti 11 Assenti 2

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angelina Marano che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI – TASSA RIFIUTI – DETERMINAZIONE MODALITA' DI RISCOSSIONE - ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 22,10 entra nell'aula il Consigliere Zaneboni Erica.

Presenti n. 12 Consiglieri.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - o per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - o per quanto riguarda la TASI:
 - la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
- 690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI:

- il vigente Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/03/2017 ad oggetto: *"APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI – TASSA RIFIUTI – DETERMINAZIONE MODALITA' DI RISCOSSIONE – E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2017"*;

VISTO il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), redatto dal Servizio Tributi;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato fissato al 28/02/2018 con D.M. 29/11/2017, e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio;

CONSIDERATO opportuno stabilire le scadenze delle rate della TARI per l'anno 2018 così come di seguito:

- I rata scadenza 31 luglio 2018;
- II rata scadenza 30 novembre 2018;

con possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro la scadenza della I rata;

UDITI i seguenti interventi:

Il nuovo contratto, entrato in vigore quest'anno, vede confermato il vecchio gestore Linea Gestioni ma offre condizioni migliori perché garantisce maggiori servizi (aumento della cadenza della raccolta della carta, attivazione ritiro ingombranti, ecc) e, allo stesso tempo, dà la possibilità di rimodulare le tariffe a favore di categorie diverse, comprese le utenze domestiche che registreranno una riduzione della bolletta.

Il consigliere SAU chiede chiarimenti in merito all'importo dello spazzamento che non è lo stesso indicato nel piano finanziario e nella scheda dei costi relativi al 2018.

Inoltre sollecita soluzioni per contrastare l'abbandono dei rifiuti (Linea gestione dovrebbe noleggiare videocamere per sorvegliare i punti strategici) e per la gestione dei rifiuti nei mercati dove non è prevista la raccolta differenziata. La discarica inoltre deve essere sistemata ed i contenitori sostituiti in quanto non sono a norma, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

L'assessore Bonanomi informa che nel nuovo contratto è previsto il cambio di molti i cassoni, che avverrà nel corrente anno.

Il Sindaco riferisce che è in corso una trattativa con Linea gestione per l'installazione e l'utilizzo delle foto trappola; in ogni caso la Polizia locale è intervenuta con l'applicazione di sanzioni a diversi trasgressori. I risultati si avvertono.

Il consigliere Bondioli ricorda che, in una riunione dei capigruppo, l'Amministrazione si era impegnata ad organizzare un incontro con i cittadini per illustrare le modalità di funzionamento del nuovo servizio.

Il Sindaco conferma l'impegno.

Il consigliere Vanazzi ritiene che possa essere migliorata la gestione dei rifiuti intervenendo sulla sicurezza e sugli orari di apertura della piazzola nonché attraverso l'installazione di videocamere di sorveglianza in alcuni punti critici del territorio.

Il responsabile del servizio finanziario chiarisce al consigliere Sau che il 7 di dicembre il Comune ha ricevuto la scheda dei costi 2018, aggiornata in base alle richieste fatte dall'A.C.; da questa si evincono i nuovi costi per il servizio di spazzamento, che spiegano la differenza riscontrata dalla consigliera SAU rispetto al Piano TARI

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Sau, Bondioli, Vanazzi, Reduzzi), resi ai sensi di legge,

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018 che riporta le tariffe TARI applicate dal Comune di Pandino per l'anno 2018;

3) di stabilire le scadenze delle rate della TARI per l'anno 2018 così come di seguito:

- I° rata scadenza 31 luglio 2018;
- II° rata scadenza 30 novembre 2018;

con possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro la scadenza della I° rata.

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'Art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione separata

CON VOTI N. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Sau, Bondioli, Vanazzi, Reduzzi), resi ai sensi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Polig Maria Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angelina Marano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La sopra estesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pandino, li

Il Responsabile Area Affari Generali
F.to Manzoni Margherita Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pandino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Angelina Marano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pandino, 21/03/2018

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Maria Chiara Campanini

**COMUNE DI PANDINO
PROVINCIA DI CREMONA**

PIANO FINANZIARIO TARI 2018

PREVENTIVO

1 - Premessa

Il presente documento costituisce il Preventivo del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), CON decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- 1 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- 2 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI (tributo servizio rifiuti)**
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- **commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)**
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- **commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI**

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui

l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. **Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.**

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Pandino si pone.

Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni).

- Obiettivo d'igiene urbana

Lo spazzamento e lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società Linea gestioni s.r.l., con frequenza minima settimanale, con l'impiego di spazzatrici meccaniche. L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

Dal 2018, con il nuovo contratto è previsto un supplemento con operatore manuale per gli ambiti non risolvibili con mezzi meccanici.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione in seguito ai risparmi che potranno derivare dal conferimento di materiale differenziato.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati.

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante il sistema "porta a porta".

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società Linea Gestioni s.r.l., la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso discariche autorizzate.

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

a) Raccolta differenziata

La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:

- **Raccolta domiciliare delle varie frazioni (plastica, vetro, alluminio, carta, umido)** (porta a porta spinto);

- **Raccolta rifiuti differenziati presso l'isola ecologica comunale: carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine, scarti vegetali;**

Dal 2018, con il nuovo contratto viene aggiunto il servizio a chiamata della raccolta porta a porta degli ingombranti.

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. In particolare il verde e l'umido vengono conferiti all'impianto biogas di Castelleone, di proprietà SCRP, Società patrimoniale dei comuni cremaschi.

Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente **per l'anno 2018**, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- **copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio**, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Obiettivo sociale

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio – assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione/esenzione dalla tariffa.

3 - Relazione al piano finanziario

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- **commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)**
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- **commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI**

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

Con apposito regolamento il comune ha determinato la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. **Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.**

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale ha già adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati**

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

- 1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
- 2. gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2018/2020
- 3. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
- 4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Pandino conta, al 31 dicembre 2017, n. 9015 abitanti.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo RSU gestite dalla società Linea Gestioni srl come da contratto vigente.

Flusso di raccolta	Frequenza	Modalità attuazione
Raccolta Indifferenziata	Settimanale	Raccolta domiciliare frazione secca in sacchi trasparenti polietilene
Rottami ferrosi		Conferimento presso piattaforma consortile di Pandino
Vetro lattine scatolame	Settimanale	Raccolta domiciliare con appositi contenitori
Legno e scarti vegetali		Conferimento presso piattaforma consortile di Pandino
Rifiuti biodegradabili	Bisettimanale	Raccolta domiciliare con sacchi materiale biodegradabile e appositi contenitori
Farmaci		Contenitori di prossimità
Carta e Cartone	Quindicinale	Raccolta domiciliare – Conferimento presso piattaforme
Plastica	Settimanale	Raccolta domiciliare
Batterie e accumulatori		Conferimento presso piattaforme autorizzate
Apparecchiature elettriche ed elettroniche		Conferimento presso piattaforme autorizzate

Imballaggi in materiali misti (multi materiale)		Conferimento presso piattaforme autorizzate
Abbigliamento		Conferimento presso piattaforme autorizzate
Pneumatici fuori uso		Conferimento presso piattaforme autorizzate

Elenco piattaforme autorizzate con l'uso della carta di servizio assegnata al cittadino:

1. Bagnolo Cremasco
2. Castelleone
3. Crema
4. Montodine
5. Offanengo
6. Pandino
7. Soncino

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo anche nel corso dell'anno 2017 per il Comune di Pandino si è confermato il livello di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, che si attesta stabilmente attorno al 70,00% del totale dei rifiuti.

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti viene smaltita in impianti di selezione e termovalorizzazione.

3. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario – preventivo 2018

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:

- a. Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGID = CSL + CRT + CTS + AC

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

CRT - COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	€ 50.154,09
CSL - COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE	€ 250.538,64
CTS - COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 113.776,69
AC - ALTRI COSTI	€ 44.974,98

b. Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR

dove

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

CRD - COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MATERIALE	€ 158.860,34
CTR - COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO	€ 92.079,52
CTR – RICAVI CONAI	-€ 68.351,61

c. COSTI COMUNI

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

CC = CARC + CGG + CCD

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi – comprende quota a FCDE per crediti inesigibili per € 107.722,00.

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso	€ 48.712,50
CGG = costi generali di gestione	€ 268.184,18
CCD = costi comuni diversi	€ 138.458,28

d. Costo d'uso del Capitale (CK)

Il **metodo normalizzato** richiederebbe, infine, di calcolare il costo d'uso del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R), calcolata in base alla formula ivi riportata:

$$R_n = r_n(K_{n1} + I_n + F_n)$$

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla remunerazione del capitale investito, riferito alle quote del contratto di gestione del servizio da parte di Linea Gestioni srl per il 2018 a:

$$\text{CK} = \text{Amm}(n) + \text{Acc}(n) + \text{R}(n) : \text{€ } 47.760,35 + \text{€ } 12.891,45$$

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Costi Fissi

Sono costituiti da:

- Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti (anche direttamente dal Comune) per il servizio di nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in generale per il recupero di rifiuti abbandonati.
- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri impianti.
- Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso: sono costituiti dai costi del personale per la riscossione del tributo .
- Costi relativi all'ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all'ammortamento annuale degli investimenti della gestione, esclusi i costi afferibili all'ammortamento di beni necessari alle operazioni di raccolta e trasporto.
- Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i costi del personale Comunale per l'aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle utenze.
- Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria relativi alla gestione del servizio; della realizzazione di campagne informative, di consulenze varie, di convenzioni con associazioni, e delle riduzioni regolamentari praticate alle utenze.

Costi Variabili

Sono costituiti da:

- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto agli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e rifiuti da spazzamento), incluso l'ammortamento dei beni strumentali necessari.
- Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti differenziati (multimateriale e carta, umido e verde) per singolo materiale aggregato in un singolo valore complessivo, incluso l'ammortamento dei beni strumentali necessari.
- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del rifiuto residuo, secco non riciclabile ed ingombranti, in discarica o, eventualmente, in altri impianti.
- Costi di trattamento e riciclo: sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento dei materiali riciclabili in strutture quali impianti di selezione del multimateriale o impianti di compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti stessi.

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio.

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori, come risultano dagli allegati al presente piano:

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, **la parte variabile** è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

4. Determinazione del Costo del Servizio

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al periodo 2016 necessari al calcolo della tariffa.

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la componente variabile della tariffa, determinata in base a quanto disposto dal metodo normalizzato.

 COMUNE DI PANDINO				
TARI - PIANO FINANZIARIO 2018 - PREVENTIVO				
redatto ai sensi dell'Art. 651 della L. n. 147/2013, dell'art. 8 del DPR n. 158/1999 e del regolamento IUC - SPESE				
Descrizione costo	Simbolo	previsione	previsione	previsione
		€/anno LINEA GESTIONI	€/anno COMUNE	€/anno TOTALE
PARTE FISSA (Euro/anno)	TF	636.557,98	174.962,40	811.520,38
Costi Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche	CSL	250.538,64	-	250.538,64
Costi Generali di Gestione	CGG	253.656,28	14.527,90	268.184,18
Costi Comuni Diversi	CCD	30.736,28	107.722,00	138.458,28
Altri Costi	AC	40.974,98	4.000,00	44.974,98
Ammortamenti	AMM	47.760,35	-	47.760,35
Accantonamenti per agevolazioni (previste da regolamento art. 24-25-26)	ACC	-	-	-
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (Fatturazione, Riscossione, Sportello)	CARC	-	48.712,50	48.712,50
Remunerazione del capitale investito	Rn	12.891,45	-	12.891,45
PARTE VARIABILE (Euro/anno)	TV	346.519,03	-	346.519,03
Costi Raccolta e Trasporto RSU	CRT	50.154,09	-	50.154,09
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	CTS	113.776,69	-	113.776,69
Costi di Raccolta Differenziata	CRD	158.860,34	-	158.860,34
Costi di Trattamento e Riciclo RD	CTR	92.079,52	-	92.079,52
Costi di Trattamento e Riciclo - Ricavi CONAI	CTR	- 68.351,61	-	68.351,61
TOTALE ANNO 2018		983.077,01	174.962,40	1.158.039,41

5. Ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche

Come sopra descritto, il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Tutti queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria per il nuovo sistema di calcolo.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, secondo la classificazione operata dal D.P.R. 158/199, nonché dalla ripartizione tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sottoarticolazioni, in quanto:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1a e 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (Allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. n. 158 del 1999). Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise come per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire "secondo criteri razionali".

E' del tutto evidente che occorre quindi individuare un corretto criterio che possa assecondare tale pur generico principio.

Si riportano di seguito le entrate previste per l'esercizio 2018 nonché la percentuale di copertura.

ENTRATE PREVISTE NEL 2018				
conguaglio rifiuti 2017 da incassare nel 2018	€			5.000,00
ENTRATE DA RUOLO 2018	€			1.151.000,00
incassi da vendita bidoni	€			2.000,00
avanzo da p.f. 2017 a consuntivo (non ancora determinato)	€			-
totale spese		1.158.039,41		
totale entrate	€	1.158.000,00		
percentuale di copertura %		100		

In fase di definizione della ripartizione dei costi fissi/variabili tra Utenze Domestiche e non Domestiche si è utilizzato il criterio alla base dell'articolazione effettuata nel 2013 tra UD e UND, mantenendo le stesse percentuali di riparto, come segue:

Costi da ripartire:	1.150.019,41	100,00%
Quota utenze domestiche	794.374,99	69,07%
Quota utenze non domestiche	355.644,42	30,93%
	1.150.019,41	
UD copertura costi fissi	555.017,25	69,87%
UD copertura costi variabili	239.357,74	30,13%
UND copertura costi fissi	248.483,13	69,87%
UND copertura costi variabili	107.161,29	30,13%
	1.150.019,41	



6. Determinazione delle tariffe:

Tenuto in considerazione il criterio per il riparto dei costi fissi/variabili tra UD e UND di cui al precedente capoverso, nonché delle le superfici rilevate alla data del 31/10/2017, della composizione numerica dei nuclei familiari e dei coefficienti di cui al DPR 158/1999, le tariffe con decorrenza dal 01/01/2018 risultano determinate come nelle tabelle qui di seguito riportate:

ANNO 2018 – TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI “TARI”

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (UD)

	Nucleo Familiare	Quota FISSA	Quota VARIABILE
		€/mq/anno	€/anno/utenza
1	1 Componente	€ 1,0135	€ 33,14
2	2 Componenti	€ 1,1909	€ 58,95
3	3 Componenti	€ 1,3302	€ 72,46
4	4 Componenti	€ 1,4442	€ 87,16
5	5 Componenti	€ 1,5583	€ 106,45
6	6 o più Componenti	€ 1,6469	€ 119,88
2	2 Componenti	€ 1,1909	€ 58,95
3	3 Componenti	€ 1,3302	€ 72,46
4	4 Componenti	€ 1,4442	€ 87,16
5	5 Componenti	€ 1,5583	€ 106,45
6	6 o più Componenti	€ 1,6469	€ 119,88

ANNO 2018 – TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI “TARI”

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (UND)

	TARIFFA FISSA (€/mq)	TARIFFA VARIABILE (€/mq)	TOTALE TARIFFA(€/mq)
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,9927	€ 0,4249	€ 1,4176
02 - Cinematografi e teatri	€ 0,6413	€ 0,2755	€ 0,9168
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,9162	€ 0,3943	€ 1,3105
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,1872	€ 0,5140	€ 1,7012
05 - Stabilimenti balneari	€ 0,9389	€ 0,4031	€ 1,3420
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,7569	€ 0,3298	€ 1,0866
07 - Alberghi con ristorante	€ 2,4588	€ 1,0617	€ 3,5205
08 - Alberghi senza ristorante	€ 1,6567	€ 0,7165	€ 2,3731
09 - Case di cura e riposo	€ 1,5622	€ 0,6743	€ 2,2365
10 - Ospedali	€ 1,6715	€ 0,7245	€ 2,3960
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,2690	€ 0,9786	€ 3,2476
12 - Banche ed istituti di credito	€ 1,4294	€ 0,6205	€ 2,0499
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 2,1042	€ 0,9079	€ 3,0121
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,2729	€ 0,9811	€ 3,2540
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 1,2427	€ 0,5367	€ 1,7794
16 - Banche di mercato beni durevoli	€ 2,2417	€ 0,9655	€ 3,2072
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,0074	€ 0,8664	€ 2,8737
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.	€ 1,5598	€ 0,6762	€ 2,2360
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,9027	€ 0,8216	€ 2,7243
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,3106	€ 0,5650	€ 1,8756
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,5762	€ 0,6783	€ 2,2545
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 8,7012	€ 3,7558	€ 12,4570
22-bis - Ristoranti con prevalente somministrazione pesce	€ 9,6525	€ 4,1666	€ 13,8191
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 11,2678	€ 4,8631	€ 16,1309
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 6,1861	€ 2,6678	€ 8,8539
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 4,1381	€ 1,7888	€ 5,9270
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,3391	€ 1,4342	€ 4,7733
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 11,2006	€ 4,8323	€ 16,0329
27-bis - Pizza al taglio senza sosta	€ 5,6003	€ 2,4161	€ 8,0165
28 - Ipermercati di generi misti	€ 6,4205	€ 2,7693	€ 9,1898
29 - Banche di mercato generi alimentari	€ 5,4675	€ 2,3602	€ 7,8278
30 - Discoteche, night club	€ 2,7799	€ 1,2017	€ 3,9815

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

Come previsto da regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. In funzione di quanto sopra si determinano le seguenti tariffe giornaliere:

	Categorie di attività	TARIFFA
		(€/mq/giorno)
16	Banchi di mercato di beni durevoli	€ 0,0176
29	Banchi di mercato di generi alimentari	€ 0,0429

Pandino, li 12/02/2018

La responsabile servizio amministrativo - finanziario
Maria Chiara Campanini